

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 aprile 2004¹ sullo stato civile è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. e

¹ In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all'estero svolgono in particolare i compiti seguenti:

- e. ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti il cognome (art. 12 cpv. 2, 12a cpv. 2, 13 cpv. 1, 13a cpv. 1, 14 cpv. 2, 14a cpv. 1, 37 cpv. 4 e 37a cpv. 5);

Art. 11a Effetti del riconoscimento sul cognome del figlio

Se non è il primo figlio in comune di genitori non uniti in matrimonio, il figlio riconosciuto dal padre riceve, indipendentemente dall'attribuzione dell'autorità parentale, il cognome da celibe o nubile del genitore che portano gli altri figli in comune della coppia come da articolo 270a CC.

Art. 11b Riconoscimento e dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta

¹ I genitori fanno, per scritto e congiuntamente, la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta di cui all'articolo 298a capoverso 4 primo periodo CC all'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione concernente il riconoscimento.

² Nel contempo i genitori stipulano una convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi secondo l'articolo 52^{bis} capoverso 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti oppure consegnano tale convenzione alla competente autorità di protezione dei minori entro tre mesi.

¹ RS 211.112.2

² RS 831.101

Art. 14 cpv. 3

³ Nel caso in cui un cittadino svizzero faccia la dichiarazione concernente il cognome prevista dagli articoli 12, 12a, 13, 13a, 14a, 37 capoverso 2 o 3 e 37a capoverso 3 o 4, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.

Art. 18 cpv. 1 lett. b^{bis} e k

¹ La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione su:

- b^{bis}. la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta (art. 11b cpv. 1);
- k. la dichiarazione concernente il cognome del figlio (art. 37 cpv. 5 e 37a cpv. 6);

Art. 37a Cognome del figlio di genitori non coniugati

¹ Il cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio è retto dall'articolo 270a CC.

² Se alla nascita del primo figlio l'autorità parentale è attribuita a uno dei genitori (art. 298a cpv. 5, 298b cpv. 4 oppure 298c CC) il figlio ne assume il cognome da celibe o nubile.

³ Se alla nascita del primo figlio l'autorità parentale è attribuita congiuntamente ai genitori, al momento della notificazione scritta della nascita i genitori dichiarano all'ufficiale dello stato civile quale cognome da celibe o nubile porteranno i propri figli.

⁴ La dichiarazione di cui all'articolo 270a capoverso 2 CC va fatta per scritto e congiuntamente.

⁵ In Svizzera la dichiarazione può essere fatta a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All'estero può essere fatta presso la rappresentanza svizzera.

⁶ Le firme sono autenticate se la dichiarazione non è fatta al momento della notificazione della nascita.

Art. 50 cpv. 1 lett. c^{bis}

¹ L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'autorità di protezione dei minori:

- c^{bis}. la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta fatta insieme all'atto del riconoscimento e la convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi;

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

² Gli articoli 11*b* capoverso 2 e 50 capoverso 1 lettera c^{bis} seconda parte del periodo entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova